



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2011  
SEC(2011) 1428 definitivo

Volume 2

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO**

**che accompagna i documenti**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**“Programma quadro di ricerca e innovazione ‘Orizzonte 2020’”**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro  
di ricerca e innovazione (2014-2020) “Orizzonte 2020”**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia  
atomica (2014-2018) che contribuisce al programma quadro di ricerca e innovazione  
“Orizzonte 2020”**

{COM(2011) 808 definitivo}

{SEC(2011) 1427 definitivo}

## 1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Lo scopo delle regole di partecipazione e divulgazione (in appresso “**RdP**”) è l’attuazione dei programmi quadro pluriennali dell’UE (in appresso “**PQ**”).

I requisiti previsti per il raggiungimento del livello previsto di partecipazione ai PQ sono la chiarezza delle regole e degli strumenti, un orientamento generale incentrato sui partecipanti, la coerenza e la stabilità, nonché la snellezza e la velocità delle procedure amministrative. Attualmente, il maggiore ostacolo che si frappone alla partecipazione ai PQ di ricerca è la **complessità delle procedure amministrative**, insieme con gli **oneri amministrativi**. La semplificazione è dunque emersa come priorità nelle osservazioni delle parti interessate e nei documenti pervenuti dalle istituzioni partecipanti. Le attuali carenze sono state attribuite ai vincoli imposti dal regolamento finanziario in vigore, alla concezione dei PQ o a scelte di gestione operate dalla Commissione. La presente valutazione di impatto concerne il potenziale di semplificazione delle disposizioni contenute nelle RdP, nell’intendimento secondo cui i vantaggi delle misure di semplificazione devono essere superiori agli eventuali svantaggi.

Le consultazioni svolte hanno rivelato che i partecipanti trovano molto oneroso dover applicare regole diverse in diversi programmi di ricerca e innovazione dell’UE e chiedono una maggiore **coerenza delle regole fra i diversi strumenti**. Nell’ambito del 7° PQ il numero dei meccanismi di intervento è aumentato, in particolare con la partecipazione a programmi congiunti degli Stati membri (“iniziative a norma dell’articolo 185”)<sup>1</sup> e con la creazione delle iniziative tecnologiche congiunte (ITC)<sup>2</sup>. Ciascuno di questi meccanismi possiede regole proprie nell’ambito di quadri giuridici e amministrativi distinti. Inoltre, il programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) segue regole diverse da quelle del 7° PQ. Da ultimo, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) attua le proprie azioni attraverso il sostegno alle comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) sulla base di disposizioni ad hoc.

Secondo gli obiettivi della strategia Europa 2020, le regole devono anche **contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”**, che comprendono il potenziamento delle sinergie fra la ricerca e l’innovazione. Fra i vari fattori che contribuiscono ad accrescere l’impatto innovativo dei programmi quadro, è fondamentale la partecipazione di imprese innovative, in particolare le PMI, la cui rilevanza per l’innovazione è stata ampiamente dimostrata. Un altro elemento, attualmente attuato solo su scala limitata, si riferisce ai meccanismi per finanziare l’innovazione attraverso nuove modalità di appalti.

Inoltre, una questione trasversale dell’attuazione dei programmi quadro è la necessità di disporre di meccanismi adeguati di cooperazione internazionale. Nei primi quattro anni di vigenza, il 7° PQ ha finanziato progetti cui hanno partecipato organizzazioni provenienti da ben 169 paesi.

---

<sup>1</sup> Le iniziative adottate in base all’articolo 185 del TFUE sono istituite a livello europeo per l’integrazione dei programmi nazionali di ricerca e sviluppo mediante la partecipazione dell’Unione europea a programmi avviati congiuntamente da diversi Stati membri.

<sup>2</sup> Una ITC è istituita quale soggetto giuridico in base all’articolo 187 del TFUE. Ciascuna ITC risponde ai propri membri fondatori, nonché al Consiglio e al Parlamento europeo.

Infine, è necessario introdurre un equilibrio fra rischio e fiducia. Attualmente troppe procedure, soprattutto per quanto riguarda i controlli finanziari, sembrano concepite esclusivamente per ridurre al minimo il rischio di errori, ma ne derivano meccanismi di controllo ritenuti rigidi ed eccessivi<sup>3</sup>.

Da ultimo, va notato che occorre perseguire la semplificazione non solo in fase di definizione delle regole ma anche nella loro applicazione.

## **2. NECESSITÀ DI UN INTERVENTO A LIVELLO DELL'UE**

Le basi giuridiche dell'azione dell'Unione e della Comunità in quest'ambito sono, rispettivamente, l'articolo 183 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso il "TFUE") e l'articolo 7 del trattato Euratom. Il principio di sussidiarietà non si applica in questo caso. Il principio di proporzionalità è soddisfatto nella misura in cui la semplificazione e la razionalizzazione proposte garantiscono che l'azione dell'UE non oltrepasserà il minimo necessario per raggiungere l'obiettivo dell'attuazione di "Orizzonte 2020".

## **3. OBIETTIVI**

Gli obiettivi generali dell'iniziativa sono i seguenti:

- garantire l'attuazione del PQ pluriennale "Orizzonte 2020". La proposta mira a fornire un insieme di regole coerente, completo, trasparente ed efficace che tenga conto delle preoccupazioni dei partecipanti mediante procedure semplificate e armonizzate;
- contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", al cui centro si collocano la ricerca e l'innovazione e, in particolare, l'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione".

Gli obiettivi operativi specifici e connessi sono illustrati di seguito.

1. Aumentare l'attrattiva e l'accessibilità per i partecipanti mediante:
  - la semplificazione delle disposizioni di finanziamento relative alle sovvenzioni;
  - la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei partecipanti.
2. Raggiungere un buon equilibrio fra l'esigenza di armonizzazione e la necessaria flessibilità mediante:
  - l'ampliamento del campo di applicazione delle RdP, onde definire un insieme comune di principi fondamentali;

---

<sup>3</sup> In linea con gli orientamenti della Commissione, l'impatto delle proposte legislative per Orizzonte 2020 e delle relative regole su questo obiettivo sarà analizzato in modo approfondito nella scheda finanziaria che correde i programmi quadro e pertanto non rientra nella presente valutazione di impatto.

- la flessibilità per affrontare esigenze specifiche delle iniziative di “Orizzonte 2020”, p. es. IET.
3. Garantire una protezione adeguata e armonizzata dell’UE contro i rischi di errori e insolvenze dei partecipanti mediante:
    - il raggiungimento del giusto equilibrio fra l’applicazione efficace della strategia di controllo dell’UE e un minore onere derivante da tali controlli per i beneficiari, in modo da ridurre il numero di errori commessi dai partecipanti;
    - l’ampliamento del campo di applicazione del **fondo di garanzia dei partecipanti** (in appresso “**FG**”) a tutte le azioni finanziate nell’ambito di “Orizzonte 2020” (compresi quindi CIP, IET, ITC e le iniziative a norma dell’articolo 185).
  4. Attuare una cooperazione internazionale dotata di un’orientazione strategica, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di “Orizzonte 2020”:
    - una miglior definizione degli indirizzi del finanziamento della ricerca (riesame delle attuali disposizioni sul finanziamento di entità di taluni paesi terzi e sostituzione dell’antico elenco di partner internazionali e paesi in cooperazione);
    - la facilitazione della partecipazione europea ad azioni internazionali di ricerca (finanziamento di organizzazioni internazionali e di soggetti di paesi terzi);
    - il potenziamento degli strumenti per la definizione strategica degli obiettivi (invito congiunto a presentare proposte).
  5. Promuovere l’innovazione mediante:
    - l’aumento della partecipazione dell’industria e delle PMI;
    - la messa a disposizione di strumenti adattati per promuovere l’innovazione;
    - l’istituzione di un quadro giuridico adeguato per lo sfruttamento e la diffusione dei risultati.

#### 4. OPZIONI STRATEGICHE

Al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si sono elaborati due insiemi indipendenti di opzioni per affrontare le due principali problematiche strategiche.

**A: Campo di applicazione delle regole.** Poiché le future iniziative dell’UE volte a promuovere la ricerca e l’innovazione rientreranno nell’ambito del PQ “Orizzonte 2020”, occorre determinare se sarebbe opportuno mantenere regole diverse per azioni diverse (la situazione attuale) oppure applicare – ove possibile – un insieme unico di regole nell’ambito del PQ “Orizzonte 2020”.

**B: Contenuti delle regole,** ossia se sia opportuno modificare le disposizioni attuali per raggiungere gli obiettivi strategici sopra esposti.

#### **4.1. Problema strategico: Campo di applicazione delle regole**

##### *4.1.1. Opzione strategica A1 – opzione dello “status quo” (mantenere lo stesso campo di applicazione delle RdP rispettivamente per l’UE e per Euratom)*

Con questa opzione, si mantengono regole diverse per disciplinare la partecipazione in azioni diverse di ricerca e innovazione: ciascun insieme di regole sarà stabilito da un regolamento ad hoc, consentendo un elevato grado di flessibilità.

##### *4.1.2. Opzione strategica A2 – adozione di un unico insieme di RdP da applicare al PQ “Orizzonte 2020”, che stabiliscano principi comuni fondamentali pur consentendo un certo grado di flessibilità*

Con questa opzione, ove possibile un unico insieme di regole disciplinerebbe i principali aspetti comuni di tutte le azioni dei futuri PQ, quali eccellenza, tassi di finanziamento e ammissibilità delle spese. Tale insieme di regole sarebbe adottato tramite due atti legislativi distinti, uno per i programmi quadro dell’UE e un altro per i programmi quadro di Euratom.

#### **4.2. Problema strategico: Contenuti delle regole**

##### *4.2.1. Opzione strategica B1 – opzione dello “status quo” (mantenere gli stessi contenuti delle RdP per i futuri PQ)*

Questa opzione prevede il proseguimento delle prassi attuali; non comporta nessuna modifica alle condizioni e alle procedure di partecipazione e continua ad erogare il contributo finanziario sulla base del rimborso delle spese ammissibili agli attuali tassi di rimborso. Altre forme di finanziamento (tassi fissi, tabelle di costi unitari, importi forfettari) sarebbero applicate in modo marginale.

##### *4.2.2. Opzione strategica B2 – Modifica delle RdP per i futuri PQ*

Con questa opzione, si apporterebbero diverse modifiche al quadro giuridico definito dalle RdP. Tali cambiamenti consisterebbero in:

- **disposizioni attuative per gli appalti pubblici precommerciari e gli appalti pubblici di soluzioni innovative nonché per i premi;**
- **adeguamento del modello attuale di cooperazione internazionale;**
- **modifica delle regole di sfruttamento e diffusione;**
- **ampliamento del fondo di garanzia.**
- Per quanto riguarda il **modello di finanziamento principale**, si sono individuate e analizzate tre subopzioni:
- **opzione B2a – Mantenimento del finanziamento basato sui costi con la semplificazione dei criteri di ammissibilità delle spese.** Ciò comporterebbe il mantenimento del rimborso delle spese effettive (con un ricorso limitato ai tassi fissi e agli importi forfettari) ma con l’applicazione di **criteri semplificati di ammissibilità delle spese**, che consentirebbero un’ampia accettazione delle consuetudini dei beneficiari in materia di contabilità. Un unico tasso di rimborso per

progetto consentirebbe di operare un'ulteriore semplificazione e di ottenere una maggiore flessibilità nell'attuazione dei progetti.

- **Opzione B2b – Il finanziamento basato su prodotti/risultati (importo forfettario specifico per tutto il progetto)** costituirebbe un cambiamento radicale rispetto al sistema di rimborso dei costi del 7° PQ nel senso di istituire un sistema che **conceda importi forfettari specifici per progetto a progetti completi**<sup>4</sup>. In questo scenario, gli importi forfettari sarebbero somme complessive concordate in fase di negoziazione sulla base dei prodotti (costi) previsti sostenuti dai beneficiari per il progetto. In tal modo, il pagamento del contributo finanziario dell'UE avverrebbe contro la consegna dei prodotti/risultati concordati. Questa subopzione comporterebbe una rendicontazione meno dettagliata e controlli finanziari meno onerosi ma richiederebbe una valutazione tecnica più approfondita dei prodotti/risultati.
- **Opzione B2c – Una combinazione della subopzione 1 con un unico tasso fisso per i costi indiretti calcolati sulla base dei costi diretti come regola generale** aggiungerebbe un elemento all'opzione B2a istituendo la regola generale di un tasso fisso per i costi indiretti. La possibilità di rendere conto di costi indiretti reali sarebbe limitata a partecipanti senza fini di lucro con un sistema completo di rendicontazione dei costi con una metodologia di calcolo dei costi indiretti previamente approvata dalla Commissione. In tal modo, oltre all'elemento di semplificazione dell'opzione B2a, si ridurrebbero gli errori ricorrenti dovuti al calcolo dei costi indiretti, dato che tale calcolo si baserebbe su una metodologia certificata o sul tasso fisso, semplificando le procedure e aumentando la certezza sia per i beneficiari che per la Commissione.

## 5. ANALISI DEGLI IMPATTI

Le RdP sono complementari ai programmi quadro “Orizzonte 2020”, poiché gli obiettivi delle politiche di ricerca e innovazione e le risorse per finanziarle sono stabiliti in quel contesto. Per questo motivo, gli impatti sociali, economici e ambientali dei futuri quadri e il loro valore aggiunto europeo sono trattati nelle valutazioni di impatto dei programmi quadro.

### *Conseguenze dell'armonizzazione per le politiche*

L'opzione strategica A1 manterrebbe lo status quo. Invece, l'opzione strategica A2, che introduce un approccio armonizzato, rappresenterebbe una semplificazione per i beneficiari, soprattutto per quelli che attualmente partecipano a più azioni. Ridurrebbe anche la duplicazione degli sforzi per la customizzazione di strumenti informatici, documenti, ecc. e diminuirebbe la complessità delle regole. Tuttavia, l'armonizzazione generalizzata delle regole potrebbe compromettere la flessibilità, scoraggiando la partecipazione dell'industria alle ITC o la costituzione di iniziative a norma dell'articolo 185. Pertanto, occorre prevedere anche in questa opzione la possibilità di applicare regole supplementari o deroghe debitamente giustificate per le ITC e per le iniziative a norma dell'articolo 185. CIP e IET, dal canto loro, devono il loro successo in larga parte alla flessibilità delle regole che applicano. Occorre quindi determinare con attenzione l'equilibrio fra l'armonizzazione e la flessibilità.

---

<sup>4</sup> Cfr. il punto 3.3 della comunicazione COM(2010) 187 definitivo.

### *Implicazioni delle modifiche del quadro giuridico definite dalle RdP*

L'opzione strategica B2 introdurrebbe una serie di modifiche del quadro giuridico, come esposto nel punto 4.2.2. Gli impatti di questa opzione sono descritti di seguito.

Gli appalti precommerciali porterebbero a soluzioni innovative successivamente commercializzabili su scala più grande. Gli appalti pubblici di soluzioni innovative consentirebbero di reperire finanziamenti con cui gli appaltanti potrebbero acquisire prodotti/servizi già sviluppati, promuovendone la commercializzazione. Questi due strumenti costituirebbero un sistema supplementare e sosterebbero il trasferimento al mercato dei risultati della ricerca. Insieme con i premi di incentivo, amplirebbero il potenziale di innovazione dei PQ. La modifica delle regole in materia di sfruttamento e diffusione, generalizzando il principio dell'accesso libero alle pubblicazioni di ricerca, contribuirebbe anch'essa al raggiungimento di questo obiettivo.

L'adeguamento delle attuali modalità di cooperazione internazionale consentirebbe di incentrarsi maggiormente su paesi che non hanno ancora sviluppato una base scientifica e tecnologica avanzata ma la cui partecipazione ai progetti di ricerca dell'UE è auspicabile, oltre a porre un accento più forte sulla reciprocità.

Per quanto riguarda il campo di applicazione del fondo di garanzia, poiché le azioni delle ITC, delle iniziative a norma dell'articolo 185, del CIP e dell'IET sono finanziate in gran parte dall'UE e considerando che la natura e la struttura dei partecipanti è ampiamente congruente con quelle dei partecipanti del 7° PQ, sarebbe auspicabile garantire lo stesso livello di protezione.

#### *Costi amministrativi ed effetto di semplificazione per i partecipanti*

Un insieme unico di regole ridurrebbe l'onere amministrativo a carico dei soggetti che partecipano alle diverse azioni, perché ridurrebbe i costi di apprendimento. Si è stimato che i soggetti che assumono il ruolo di coordinatore per la prima volta in un'azione di qualsiasi tipo sopportano un costo amministrativo relativo alla loro partecipazione maggiore dell'11,4% rispetto a quello sopportato dai coordinatori che si sono già familiarizzati con le regole. Inoltre, l'ampliamento del fondo di garanzia ridurrebbe i costi per i beneficiari e migliorerebbe la buona gestione finanziaria per la Commissione. Altre modifiche del quadro giuridico (ad esclusione del modello principale di finanziamento) avrebbero un impatto limitato sui costi amministrativi e sulla semplificazione.

Per quanto riguarda il modello principale di finanziamento, l'impatto sui costi sostenuti dai beneficiari in **progetti tipici medi del 7° PQ** è riportato nella tabella in appresso. Le cifre indicate sono stime derivate dall'inchiesta sui costi amministrativi dei progetti del 7° PQ.

	Opzione B1 (situazione di partenza)	Opzione B2					
		Opzione B2a		Opzione B2b		Opzione B2c	
Progetto collaborativo di dimensioni ridotte (9 partner)	277.000	249.000	-10%	208.000	-25%	232.000	-16%
Progetto collaborativo di maggiori dimensioni (20 partner)	885.000	777.000	-12%	588.000	-34%	699.000	-21%
Progetto di PMI (9 partner)	303.000	265.000	-13%	205.000	-32%	257.000	-15%
Borsa Marie Curie individuale (1 partner)	18.000	18.000	0%	18.000	0%	18.000	0%
Sovvenzione CER (singolo beneficiario) (1 partner)	36.000	32.000	-11%	22.000	-39%	29.000	-19%

Tuttavia, **nel considerare un cambiamento radicale nel senso dell'adozione del finanziamento basato sul prodotto quale principale modello di finanziamento, occorre tenere conto di altri aspetti.** In primo luogo, un siffatto cambiamento richiederebbe grosse modifiche organizzative alla Commissione e presso altri organismi attuativi, che dovrebbero sviluppare nuove competenze e cambiare la distribuzione dei profili professionali del personale. In secondo luogo, l'iter temporale di concessione della sovvenzione potrebbe allungarsi per la necessità di negoziazioni più complesse e dettagliate per definire gli importi forfettari specifici per progetto e i risultati misurabili contro cui verrebbero versati. In terzo luogo, l'accento posto sul prodotto potrebbe disincentivare proposte ad alto rischio ed elevato potenziale di rendimento in cui non fosse possibile specificare e garantire previamente il risultato potenziale.

## 6. LE OPZIONI A CONFRONTO

Sulla base dell'analisi sopra esposta, sostenuta da una serie di valutazioni ex post, studi, dati statistici, workshop con esperti e parti interessate esterne, ecc., abbiamo sintetizzato in appresso l'impatto atteso per i due gruppi di opzioni.

Tabella comparativa degli impatti sugli obiettivi delle politiche e altre considerazioni decisionali	Opzioni strategiche					
	Problema strategico: campo di applicazione delle regole		Problema strategico: contenuti delle regole			
	Opzione A1 status quo	Opzione A2 Insieme unico di regole	Opzione B1: status quo	Opzione B2: Modifica delle regole		
				Opzione B2a Finanziamento basato sui costi semplificato	Opzione B2b Finanziamento basato sui prodotti/risultati	Opzione B2c Finanziamento o basato sui costi semplificato con tasso fisso per i costi indiretti
Obiettivi strategici						
1.1 Semplificazione delle disposizioni di finanziamento	○	✓✓	○✓	✓	✓	✓✓
1.2 Riduzione degli oneri amministrativi	○	✓	○	✓	✓✓	✓
2. Armonizzazione	✗✗	✓✓	✗✗	○	○	✓
3. Protezione dell'UE dai rischi di insolvenza dei partecipanti	○	✓	○	○/✓	○	✓
4. Impatto sulla cooperazione internazionale	○	○	○	○/✓		
5.1 Impatto economico sulle aziende, comprese le PMI	○	✓	○	✓	○/✓	✓
5.2 Impatto sui risultati dell'innovazione	○	✓	○	○/✓		



Tabella comparativa degli impatti sugli obiettivi delle politiche e altre considerazioni decisionali	Opzioni strategiche					
	Problema strategico: campo di applicazione delle regole		Problema strategico: contenuti delle regole			
	Opzione A1 status quo	Opzione A2 Insieme unico di regole	Opzione B1: status quo	Opzione B2: Modifica delle regole		
				Opzione B2a Finanziamento basato sui costi semplificato	Opzione B2b Finanziamento basato sui prodotti/risultati	Opzione B2c Finanziamento o basato sui costi semplificato con tasso fisso per i costi indiretti
Altri impatti						
Aspettative dei responsabili politici	✗✗	✓✓	✗✗	✓	✗	✓
Parere delle parti interessate	✗✗	✓✓	✗✗	✓	✗✗	✓
Impatto sul costo dell'attuazione	○	✓	○	✓	✓✓	✓
Impatto sulla stabilità delle regole	✓	✗	✓	✓	✗✗	✓

**Simboli:** (✗) impatto negativo; (✓) impatto positivo; (○) nessun impatto; (✗✗/✓✓) impatto significativo.

Per quanto riguarda le scelte presentate per il **problema strategico 1**, l'opzione A2 è quella **preferenziale** perché introduce un approccio armonizzato da cui derivano regole coerenti, la semplificazione per i beneficiari e la riduzione degli strumenti informatici e dei documenti. Questa opzione recherebbe anche vantaggi in termini di riduzione degli oneri amministrativi. Le preoccupazioni sulla flessibilità destinate da questa opzione si possono affrontare rendendo le regole più generiche e prevedendo la possibilità di deroghe specifiche, in particolare per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, considerando che il carattere specifico delle sue azioni e la tipologia dei suoi beneficiari richiedono un livello adeguato di flessibilità.

Per quanto riguarda le scelte presentate per il **problema strategico 2**, l'opzione B2 prevede una serie di modifiche e strumenti adatti per affrontare i problemi attuali e raggiungere gli obiettivi proposti. Riguardo alla modifica del modello principale di finanziamento, sebbene l'opzione B2b sembri offrire la prospettiva di maggiori risparmi sui costi amministrativi in termini finanziari, pure **l'opzione B2c è quella preferenziale**. Quest'ultima subopzione concede ai beneficiari un alto grado di certezza giuridica, rafforza la buona gestione finanziaria ed evita rischi di oneri e ritardi amministrativi imprevisti. Si tratta anche dell'opzione preferita dalla maggior parte delle parti interessate.

Dall'analisi suesposta **risulta chiaro che gli obiettivi dell'iniziativa e le attese delle parti interessate trovano il compimento più efficace in una combinazione delle opzioni A2 e B2c**. Ciò risulta pienamente conforme al principio di proporzionalità per quanto riguarda sia la scelta dell'atto legislativo che il contenuto delle singole misure previste.

## **7. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Per attuare adeguatamente “Orizzonte 2020”, è essenziale predisporre un sistema completo di controllo e valutazione incentrato sull’efficienza e sull’efficacia.

Il sistema si fonderà su una strategia armonizzata per garantire la copertura, in termini di valutazione, di tutto “Orizzonte 2020” e definire un calendario dettagliato per i lavori di valutazione. In particolare, una valutazione intermedia completa si svolgerà nel 2017 e una valutazione ex post esauriente nel 2023.

Il controllo e la valutazione si baseranno su un ampio portafoglio di attività di analisi da svolgere per tutte le attività comprese in “Orizzonte 2020”. Si adotteranno modelli, metodologie e indicatori comuni, nella misura del possibile, per promuovere la raffrontabilità e la coerenza e per facilitare una visione d’insieme. Un elemento essenziale dell’approccio di controllo e valutazione sarà un archivio di dati che conterrà informazioni su un’ampia gamma di attività, incentrandosi specificamente sui prodotti e sui risultati.

La trasparenza è un aspetto centrale di una strategia complessiva di piena responsabilità di rendicontazione. In particolare, il sistema di valutazione e controllo elaborerà relazioni annuali di controllo e di valutazione. Un sito web dedicato alla valutazione e al controllo conterrà tutti i dati pertinenti.